

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2014, n. 0175/Pres.

Regolamento per la determinazione per l'anno 2014 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei comuni.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Individuazione aree intervento
Art. 4	Criteri e modalità di riparto
Art. 5	Modalità di presentazione delle domande
Art. 6	Rendicontazione
Art. 7	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2014 i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 24 aprile 2014 destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3
(Individuazione aree intervento)

1. Per l'anno 2014 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati

inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità europea.

2. Per l'anno 2014 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, di seguito Linee guida, e in continuità con quanto assegnato nell'anno 2013, si sostengono i seguenti interventi:

- a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida;
- b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006, in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida, al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno articolato in:
 - 1) welfare d'accesso;
 - 2) servizi domiciliari;
 - 3) servizi a carattere comunitario semiresidenziale;
 - 4) servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale;
 - 5) misure di sostegno e assistenza economica.

Art. 4

(Criteri e modalità di riparto)

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2014 alla realizzazione degli interventi di cui dell'articolo 3, è così suddivisa:

- a) fino ad un massimo del 25 per cento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:
 - 1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2013 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2013 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;
 - 2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2013 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2013 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;
- b) fino a un massimo del 10 per cento per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2 lettera a), per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale

degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00;

c) fino a un massimo dell'65 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera b), per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

- 1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;
- 2) la rimanente disponibilità è così ripartita:
 - 2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.2) il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale;
 - 2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale.

2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera a).

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale competente provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2014.

Art. 6

(Rendicontazione)

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DI RICHIESTA "MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione centrale salute integrazione
socio sanitaria politiche sociali e famiglia
Area servizi sociali e integrazione
socio sanitaria
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 6/2006 art. 39, finanziamento delle funzioni dei comuni
Istanza di contributo anno 2014 "Minori stranieri non accompagnati"

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'ente (comune
o ente gestore) _____

CHIEDE

che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 1, lett. a), del "Regolamento per la determinazione per l'anno 2014 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei comuni" a sostegno degli oneri relativi all'accoglimento residenziale di minori stranieri non accompagnati.

A tal fine dichiara

- a) che al 31.12.2013 la popolazione residente nel comune di _____ è di n. _____ abitanti
- b) che il costo preventivato per l'anno 2014 è di Euro _____ (ricomprendendo anche Euro _____ per minori inseriti in struttura a partire dal 01 novembre 2013 fino al 31.12.2013 e non rientranti nella domanda di contributo presentata nell'anno 2013).

Numero minori	numero mesi/gg accoglimento in comunità	costo retta mensile/giornaliera

FIRMA DEL RESPONSABILE